

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 416

Attuazione dell'art 4 della LR N. 15/2021 "Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie" - Assegnazione dei posti in accreditamento alle RSA disabili ex art 58 del RR 4 del 2007

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dalle Responsabili P.O., confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 *"Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento"* è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario.

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29, comma 6, in relazione alle strutture sociosanitarie ex RR 4/2007 (RSSA ex art.66, RSSA ex art. 58, Comunità socioriabilitativa ex art. 57, Centro diurno ex art. 60, Centro diurno ex art. 60-ter) ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale delle strutture;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019)

Quanto alle Rsa disabili ex art 58 del RR 4 del 2007 l'assegnazione dei posti in accreditamento è stata interessata dalle seguenti fasi, tutte regolamentate dalla normativa regionale:

1. Il RR 5 del 2019 agli artt. 9 e 10 stabiliva il fabbisogno di posti di Rsa disabili di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento;
2. In particolare predetto regolamento prevedeva:
all'art 10 comma 3 *"Nell'ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 rientrano i posti letto di (omissis...)*
d) i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento; (omissis...)
i) fatti salvi i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A."

all'art 12.1

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa

legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.

All'art. 12.2 disciplina le preintese ai fini della riconversione dei posti in accreditamento.

3. Con DGR n. 2154 del 25/11/2019, la Giunta Regionale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 5/2019 approvava l'atto ricognitivo attuativo del RR 5 del 2019 **riportante tra l'altro la tabella O relativa alle RSSA ex art. 58 RR 4/2007 con pazienti psichiatrici ospitati dalle RSSA ex art 58 RR 4 del 2007 che non occupano posti letto contrattualizzati e che sono stati inviati dal DSM;**
4. Con la DGR 2154 del 2019 si procedeva, inoltre, ad analizzare la situazione della distribuzione teorica di posti letto di RSA disabili ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili in accreditamento riportati nell'atto ricognitivo.
5. Dall'analisi condotta, risultava che:
 - *nelle Province afferenti alla ASL BT ed alla ASL TA non sono presenti RSSA ex art. 58 autorizzate al funzionamento (omissis);*
 - *nelle Province afferenti alla ASL BR ed alla ASL LE i posti letto disponibili da attribuire ai fini dell'accreditamento sono sufficienti per assegnare un nucleo di n. 20 p.l. ad ogni RSSA ex art. 58 già autorizzata al funzionamento e non contrattualizzata, entro il limite dei posti oggetto del provvedimento autorizzativo;*
 - *nelle Province afferenti alla ASL BA ed alla ASL FG i posti letto disponibili da attribuire ai fini dell'accreditamento non sono sufficienti per assegnare un nucleo di n. 20 p.l. ad ogni RSSA ex art. 58 già autorizzata al funzionamento e non contrattualizzata, entro il limite dei posti oggetto del provvedimento autorizzativo, ragion per cui al fine di garantire pari opportunità e non creare disparità di trattamento rispetto alle strutture presenti nelle restanti Province, si propone di applicare tale criterio anche alle RSSA ex art. 58 presenti nella ASL BA ed ASL FG. Per il raggiungimento di tale obiettivo, si propone una modifica al R.R. n. 5/2019 con conseguente aumento del fabbisogno provinciale di BA e FG rispettivamente di n. 86 p.l. e di n. 41 p.l., tutti di RSA di mantenimento di tipo A per disabili gravi.*
 - *A seguito delle considerazioni riportate innanzi, ne consegue che occorre rivedere la previsione, riportata nel paragrafo "R.R. n. 5/2019 - RSA per disabili - Peculiarità nella riserva di posti accreditabili e nell'assegnazione dei posti disponibili ai fini dell'accreditamento" riguardante la ASL FG, di assegnare i posti letto in accreditamento alle RSSA ex art. 58 ed alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 contrattualizzate con la ASL tenendo conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati, a causa dell'esubero di posti letto contrattualizzati rispetto al fabbisogno regolamentare, in modo da rientrare nell'ambito del fabbisogno previsto dal regolamento. Al fine di non creare disparità di trattamento, alla luce delle previsioni di cui ai punti precedenti, si propone una modifica al R.R. n. 5/2019 con conseguente aumento del fabbisogno provinciale di FG rispettivamente di n. 53 p.l. di RSA di mantenimento di tipo A per disabili gravi (da assegnare alle RSSA ex art. 58 contrattualizzate) e di n. 8 p.l. di RSA di mantenimento di tipo B per disabili meno gravi (da assegnare alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 contrattualizzate), al fine di allineare il numero dei posti contrattualizzati con i posti previsti dal fabbisogno di accreditamento. Fino ad approvazione della modifica di regolamento, alle predette strutture si applica il criterio del tasso di occupazione come esplicitato nel precedente paragrafo "R.R. n. 5/2019 - RSA per disabili - Peculiarità nella riserva di posti accreditabili e nell'assegnazione dei posti disponibili ai fini dell'accreditamento".*
6. Con l'art 2 del RR n. 2/2020 venivano apportate le seguenti modifiche al comma 3 e 4 dell'art 10:

"ART.2 1. All'art. 10 "FABBISOGNO PER L'ACCREDITAMENTO", al comma 3 dopo la lettera i) aggiungere le seguenti parole:

 - "ii) fatti salvi i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono occupati da **pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria***
 - iii) fatti salvi ulteriori n. 86 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL BA ed ulteriori n. 94 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL FG. Tale fabbisogno si assegna con le seguenti modalità:*

- a) quanto al fabbisogno provinciale della ASL BA: Ø alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel limite di un nucleo da n. 20 posti letto;
- b) quanto al fabbisogno provinciale della ASL FG:
- per una quota pari a n. 41 posti letto, alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel limite di un nucleo da n. 20 posti letto;
 - per una quota pari a n. 53 posti letto, alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con la ASL alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, a raggiungimento del numero di posti oggetto dell'accordo contrattuale;
 - per una quota pari a n. 8 posti letto, alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con la ASL alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, a raggiungimento del numero di posti oggetto dell'accordo contrattuale;

2. All'art. 10 "FABBISOGNO PER L'ACCREDITAMENTO", il comma 4 viene sostituito dal seguente:

*"4. I posti letto, di cui al fabbisogno del presente articolo, di RSA di mantenimento- nuclei di tipo B per persone disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare sono attribuiti alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a) già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento b) **già autorizzate al funzionamento e con posti letto occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12.** I posti letto di RSA di mantenimento di tipo B sono assegnati alle predette strutture in egual numero. **Gli ulteriori posti letto oggetto di accordo contrattuale o occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria sono riconvertiti in posti di RSA di mantenimento - nuclei di tipo A per disabili gravi in aggiunta al fabbisogno di RSA- NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO A PER PERSONE DISABILI GRAVI di cui alla tabella riportata al comma 1.**";*

7. Con RR 2 del 2020 si procedeva, quindi, a modificare il RR 5 del 2019 garantendo un'implementazione dei posti disponibili per accreditamento delle RSSA ex art 58 del RR 5 del 2019;
8. Per effetto della modifica al RR 5/2019, l'assegnazione dei posti alle RSA disabili veniva effettuata come di seguito indicato:
- Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove non sono stati sottoscritti accordi contrattuali (BA – BR – LE) hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accreditamento mediante assegnazione di massimo un nucleo da n. 20 p.l., nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento. I posti oggetto di detta assegnazione sono i posti letto disponibili di RSA disabili gravi approvati con la DGR n. 2154/2019, con l'aggiunta, in riferimento alla ASL BA, di ulteriori 86 posti letto (fabbisogno implementato con il RR 2/2020);
 - -Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove sono stati sottoscritti accordi contrattuali (FG), che hanno esaurito tutti i posti disponibili in accreditamento ed alle quali è stato applicato il tasso di occupazione (vedi DGR 2154/2019), hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accreditamento mediante assegnazione di ulteriori n. 53 pl (fabbisogno implementato con il RR 2/2020) a raggiungimento del numero di posti oggetto dell'accordo contrattuale. Le ulteriori RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti nella provincia di FG hanno concorso all'assegnazione di posti ulteriori n. 41 pl (fabbisogno implementato con il RR 2/2020) nel limite di un nucleo da n. 20 posti letto;
9. In applicazione dei predetti criteri con Deliberazioni nn. 1006 e 1409 del 2020 si procedeva, tra l'altro, all'assegnazione dei posti accreditabili alle Rsa disabili ex art 58 RR 4 del 2007 che avessero presentato istanza nei termini di cui alla DGR 2154 del 2019;

10. Con l'art 6 comma 2 della LR n. 18 del 2020 la Regione in riferimento all'accreditamento delle Rsa disabili ex art 58 stabiliva che "2. Nel caso in cui dall'atto di ricognizione di cui all'articolo 12.1, lettera a), del r.r. 5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per l'accreditamento di cui all'articolo 10, comma 1, del r.r. 5/2019, sufficiente a garantire l'accreditamento e la contrattualizzazione di tutti i posti letto di RSSA ex articolo 58 del r.r. 4/2007, esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037 (Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e articolo 7 l.r. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l.r. 8/2004,), la distribuzione di posti letto oltre il limite di venti e nel limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento."
11. Con DGR 29 dicembre 2021, n. 2244 ad oggetto "Attuazione dell'art 6 comma 2 della LR N. 18/2020 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" - Distribuzione dei posti di cui all' art 58 del RR 4 del 2007" (BURP n. n. 15 del 4-2-2022) la Regione provvedeva ad assegnare i posti alle ex RSSA art. 58 RR n. 4/2007 in applicazione dell'art. 6, comma 2 LR n. 18/2020 nonché ad effettuare la ricognizione dei posti residui da fabbisogno di accreditamento;
12. Con LR 15 del 8 giugno 2021 (BURP- n. 76 suppl. del 10-6-2021) all'art 4 – "Norme in materia di fabbisogno delle strutture di cui all'articolo 58 del RR 4/2007" si stabiliva che "1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge **la Giunta regionale provvede a uniformare la previsione di fabbisogno per le Residenze sociosanitarie assistenziali per diversamente abili di cui all'articolo 58 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4** (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità del benessere delle donne e degli uomini in Puglia), **ai principi sanciti dal regolamento regionale 28 gennaio 2020, n. 2** (Modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), in ordine alle Comunità socio-riabilitative di cui all'articolo 57 del r.r. 4/2007."
13. Ai fini dell'applicazione della predetta disposizione alle Rsa ex art 58 del RR 5 del 2019 autorizzate al funzionamento la Regione ha richiesto a tutte le Asl di effettuare una ricognizione in merito al numero di posti letto occupati da pazienti ai quali la ASL riconosceva, alla data di entrata in vigore del RR 5 del 2019, la quota sanitaria;
14. A seguito della ricezione delle predette comunicazioni la Regione effettuava una ricognizione complessiva del numero dei posti letto già assegnati in accreditamento alle varie strutture come risultanti dalle DGR 1006 e DGR 1409 del 2020 e dalla DGR 2244 del 2021;
15. Da tale ricognizione emergeva che tutte le strutture situate nelle Provincie di Brindisi, Foggia e Lecce avessero ottenuto in accreditamento, a seguito delle procedure di assegnazione effettuate sino alla data odierna, il numero totale dei posti di cui all'atto autorizzativo. Pertanto, quanto previsto dall'art. 4 LR 15/2021 non è applicabile alle predette strutture. Quanto alla Provincia di Bari del totale delle strutture solo n. 5 risultavano avere un numero di posti in accreditamento inferiore a quello dei posti autorizzati, per cui quanto previsto dall'art. 4 LR 15/2021 trova applicazione con il presente provvedimento.

Di seguito viene riportata la Tabella con le n. 5 strutture che non hanno ottenuto a seguito di precedenti assegnazioni un numero di pl in accreditamento pari al numero di pl autorizzati.

ASL BARI						
TITOLARE STRUTTURA	DENOMINAZIONE	SEDE	TOTALE POSTI AUTORIZZATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI (come risultanti dalle DGR 1006-1409 del 2020 e 2244/2021)	TOTALE POSTI RESIDUI ACCREDITABILI	N. SOGGETTI DISABILI CON QUOTA SANITARIA AL 09/02/2019 COMUNICATI DALLA ASL BARI
S.A.AP.	R.S.S.A. SAN PIO	Adelfia	54	40	14	36
Società Coop.va Sociale "Maxima Salus"	Valore di Cura	Casamassima	50	39	11	33

RESIDENCE PER ANZIANI SRL	Residence per Anziani	Cassano Delle Murge	33	30	3	1
ALIANTE S.R.L.	CASA MADONNA DELLA ROSA	Molfetta	40	34	6	17
Le.Bi.Pa.Mi. S.r.l.	villa eden	Turi	34	24	10	0

Per tutto quanto sopra esposto, con la presente deliberazione in considerazione dei posti letto già assegnati con le preintese, con le Delibere nn 1006 e 1409/2020 e con la DGR 2244/2021 si propone di dare attuazione all'art 4 della LR 15 del 2021 assegnando alle Strutture ex art 58 RR 4 del 2007 ricadenti nella Provincia di Bari, nei limiti dei posti in autorizzazione, i posti letto in accreditamento occupati da pazienti disabili ai quali la Asl Bari riconosceva la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019.

Gli ulteriori posti letto occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria sono riconvertiti in posti di RSA di mantenimento - nuclei di tipo A per disabili gravi.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa.

Successivamente all'acquisizione di tale comunicazione, la Regione comunicherà ai Dipartimenti di Prevenzione incaricati delle verifiche di cui al RR 5 del 2019 il numero aggiornato dei posti accreditabili oggetto della verifica.

Tanto considerato

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K, propone alla Giunta di:

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare la tabella n. 1 relativa all'assegnazione dei posti alle ex RSSA art. 58 RR n. 4/2007 (ora RSA disabili ai sensi del RR 5/2019) in applicazione all'art 4 della LR 15 del 2021, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa;
4. notificare il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle strutture interessate dal presente provvedimento;
5. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale

5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile P.O.: Francesca Vantaggiato

Il Funzionario Responsabile P.O.: Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio: Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione: Mauro Nicastro

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Rocco Palese)

L A G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dalle responsabili P.O., dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K, propone alla Giunta di:

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare la tabella n. 1 relativa all'assegnazione dei posti alle ex RSSA art. 58 RR n. 4/2007 (ora RSA disabili ai sensi del RR 5/2019) in applicazione all'art 4 della LR 15 del 2021, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa;
4. notificare il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle strutture interessate dal presente;
5. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

APPLICAZIONE DELL'ART 4 DELLA LR 15/2021 - TABELLA 1
ASL BARI

TITOLARE STRUTTURA	DENOMINAZIONE	SEDE	TOTALE POSTI AUTORIZZATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI (come risultanti dalle DGR 1006-1409 del 2020 e 2244/2021)	TOTALE POSTI RESIDUI ACCREDITABILI	N. SOGGETTI DISABILI CON QUOTA SANITARIA AL 09/02/2019 COMUNICATI DALLA ASL BARI	n. posti assegnati in applicazione dell'art 4 della LR 15 del 2021
S.A.-AP. Società Coop.va Sociale "Maxima Salus"	R.S.S.A. SAN PIO Valore di Cura	Adelfia Casamassima	54 50	40 39	14 11	36 33	14 11
RESIDENCE PER ANZIANI SRL	Residence per Anziani	Cassano Delle Murge	33	30	3	1	1
ALIANTE S.R.L.	CASA MADONNA DELLA ROSA	Molfetta	40	34	6	17	6
Le.Bi.Pa.Mi. S.r.l.	villa eden	Turi	34	24	10	0	0

Firmato digitalmente da:
 MAURO NICASTRO
 Regione Puglia
 Firmato il: 18-03-2022 10:28:01
 Seriale certificato: 644715
 Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023